

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SERRA INTERNATIONAL ITALIA

## **Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita una associazione senza fini di lucro, ente non commerciale, denominata: "Serra International Italia" in seguito brevemente denominata "Serra Italia".

Serra Italia, istituita per sostenere gli obiettivi di Serra International, si pone in continuità con la preesistente organizzazione italiana di Serra International (Consiglio Nazionale, Distretti, Club) che si intende assorbita e fa propri, in quanto compatibili con la Legge italiana, lo Statuto e i Regolamenti di Serra International, nonché il Regolamento del Consiglio Nazionale Italiano del Serra (CNIS), vigenti alla data di approvazione del presente Statuto.

Serra Italia segue le direttive del Board di Serra International; lo Statuto ed il Regolamento di Serra Italia, coerenti con lo Statuto e il Regolamento di Serra International, seguono le linee guida del Board di Serra International, in quanto compatibili con la Legge italiana.

L'Associazione ha sede nella città di Viterbo, Piazza S. Lorenzo 10, ove è ubicato il proprio Ufficio Esecutivo (Segreteria Nazionale Amministrativa), e potrà avere altri uffici in altre sedi a seguito di delibera del suo Consiglio Nazionale.

Con deliberazione del Consiglio Nazionale la sede può essere trasferita nell'ambito della stessa città o altro Comune italiano senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

## **Art. 2 - CARATTERISTICHE**

L'Associazione è cattolica, apostolica, ha natura non commerciale, non persegue fini di lucro ed è apolitica.

## **Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ**

Gli scopi e le finalità di Serra Italia sono identici a quelli di Serra International e cioè:

- a) favorire e promuovere le vocazioni al sacerdozio ministeriale nella Chiesa Cattolica, come una particolare vocazione al servizio e sostenere i sacerdoti nel loro sacro ministero.
- b) incoraggiare e valorizzare le vocazioni alla vita consacrata nella Chiesa Cattolica.
- c) aiutare i propri membri a riconoscere e rispondere, ciascuno nella propria vita, alla chiamata di Dio alla santità in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo.

## **Art. 4 - PATROCINIO**

Serra Italia pone tutto il proprio lavoro sotto la protezione ed il patrocinio di Maria, Madre delle Vocazioni, e del Beato Junipero Serra.

## **Art. 5 - ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

**5.1** - L'Associazione Serra Italia si articola in una Assemblea dei Delegati dei Club, un Consiglio Nazionale del Serra Italiano (CNIS), i Distretti, i Club.

**5.2** - L'Assemblea dei Delegati dei Club è composta da un rappresentante per ogni Club incorporato, attivo e in regola con il pagamento delle quote associative, individuato secondo le modalità che saranno definite nel Regolamento.

L'Assemblea si riunisce una volta all'anno in coincidenza con il Congresso Nazionale e, negli anni in cui questo non viene tenuto, in occasione dell'ultima riunione del Consiglio Nazionale. Ad essa compete:

- l'elezione del Consiglio Nazionale, come precisato all'articolo 5.4;
- l'approvazione degli stati di previsione e dei rendiconti annuali;
- l'approvazione delle modifiche allo Statuto e al Regolamento;
- lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

**5.3** - Il Consiglio Nazionale (CNIS) è l'organo di governo dell'Associazione ed è composto da otto Principali Dirigenti (Presidente, Presidente Eletto, Vice Presidente Programmi, Vice Presidente Vocazioni, Vice Presidente Comunicazioni, Vice Presidente Estensioni, Segretario e Tesoriere), dall'immediato Past Presidente, dai rappresentanti dei Distretti e da un numero di Consiglieri fissato dal Regolamento.

---

Il CNIS nel corso di ogni anno sociale si riunisce in via ordinaria, ad iniziativa del Presidente, almeno due volte e in via straordinaria su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.

Il CNIS definisce le direttive dell'Associazione, ha piena autorità amministrativa in ogni materia concernente Serra Italia, ha la direzione generale, l'amministrazione delle proprietà e dei fondi ed il controllo delle attività.

**5.4** - Il Presidente Eletto, i quattro Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei delegati dei Club su proposta della Commissione Nomine e secondo le modalità previste dal Regolamento, ove saranno stabiliti i requisiti di eleggibilità.

Il Presidente Eletto assumerà l'incarico di Presidente quando il Presidente in carica terminerà il suo mandato ovvero nei casi previsti dal Regolamento.

Il Presidente del CNIS, che è il legale rappresentante dell'Associazione, dura in carica due anni e non può essere riconfermato; la durata delle altre cariche è prevista dal Regolamento.

**5.5** - Il CNIS ha un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Presidente eletto, dal Vice Presidente Programmi, dal Vice Presidente Vocazioni, dal Vice Presidente Comunicazioni, dal Vice Presidente Estensioni, dal Segretario, dal Tesoriere e dall'immediato Past Presidente con tutti i poteri del Consiglio, con le limitazioni fissate nel Regolamento, e sottopone le proprie decisioni alla ratifica del CNIS nella prima successiva riunione del medesimo.

**5.6** - I Distretti rappresentano porzioni del territorio nazionale italiano, in genere coincidenti con una o più Regioni, e comprendono più Club.

Di Serra Italia, su deliberazione ammissiva del CNIS e con le modalità stabilite dal Regolamento, possono far parte anche Distretti costituiti in altre Nazioni dell'Europa Centro Orientale non dotate di Consigli Nazionali, ovvero Club della stessa area geografica se non in numero sufficiente da costituirsi in Distretti.

Ogni Distretto ha un Governatore, che ne ha la rappresentanza legale e la cui durata di incarico è di due anni, ed un Governatore Eletto, che subentra allo stesso alla scadenza biennale. Essi possono avvalersi di uno o più Deputy Governatori ed un Direttivo Distrettuale

Le procedure di nomina del Governatore Eletto e degli altri eventuali Dirigenti Distrettuali, nonché i compiti del Governatore e del Governatore Eletto saranno fissati nel Regolamento, ove saranno stabiliti i requisiti di eleggibilità.

I Distretti godono di autonomia contabile e finanziaria, nei limiti delle attribuzioni patrimoniali previste dal presente Statuto e dai Regolamenti.

**5.7** - Il Club è l'articolazione di base di Serra Italia; esso è presieduto da un Presidente che è affiancato da un Direttivo previsto dai Regolamenti; il Presidente, la cui durata di incarico è preferibilmente di due anni, rappresenta il Club nei limiti funzionali dello stesso ed è autorizzato ad intrattenere i necessari rapporti con le istituzioni pubbliche, bancarie e sociali.

**5.8** - I dirigenti e consiglieri degli organismi previsti dal presente articolo debbono essere soci attivi di un Club, che godano di buona reputazione nell'ambito di un Serra Club che, al momento della loro elezione, sia debitamente organizzato, incorporato, ed attivo. Essi debbono servire senza alcun compenso di sorta.

In caso di vacanza in qualche incarico il CNIS, il Governatore Distrettuale o il Direttivo di Club, secondo le rispettive competenze, provvedono alla surroga con durata pari a quella assegnata alla persona sostituita.

Tutti i componenti del CNIS, del Comitato Esecutivo, dei Distretti e dei Club manterranno la loro carica fino alla conclusione del loro mandato e in ogni caso finché i loro rispettivi successori saranno debitamente eletti o nominati e qualificati.

## **Art. 6 - CLUB E SOCI**

Serra Italia comprende:

Tutti i Serra Club attualmente presenti sul territorio italiano, salvo quanto disposto al precedente articolo 5.6, debitamente organizzati e incorporati da Serra International, nonché quelli che saranno successivamente debitamente organizzati e incorporati da Serra International secondo le norme del suo Statuto e dei Regolamenti.

Tutti i soci di un Serra Club debitamente organizzato e incorporato da Serra International.

---

## **Art. 7 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA**

**7.1** - Ogni Club gode di autonomia amministrativa e contabile. Il bilancio annuale di ciascun Club deve essere approvato dall'assemblea dei soci del Club stesso secondo il rispettivo regolamento.

I Presidenti dei Club o del CNIS ed i Governatori hanno facoltà di aprire rapporti di c/c bancari e/o postali con firma singola o abbinata con il Tesoriere ovvero delegare ad altri tale potere.

**7.2** - Per la realizzazione delle proprie finalità sociali, la quota associativa versata da ciascun socio deve comprendere la quota di pertinenza del Club, del Distretto e quella del CNIS e di Serra International. L'entità della quota di competenza del CNIS e di Serra International è deliberata annualmente da questi organismi.

**7.3** - Il patrimonio dei Club è costituito dalle quote associative al netto delle somme destinate al Distretto, al CNIS ed al Serra International, nonché dalle elargizioni e donazioni effettuate da terzi nelle forme di legge in favore degli organi statutari.

## **Art. 8 - IMPIEGO DELLE ENTRATE – DIVIETO DI PROPAGANDA POLITICA - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**8.1** - Nessuna aliquota delle entrate di Serra Italia potrà andare a beneficio Dirigenti, Consiglieri o serrani ma sarà destinata per gli scopi specificati, al riguardo, nel precedente art. 2. I rimborsi di spese fatte secondo le direttive del CNIS non devono essere considerate un "benefit" a vantaggio di alcun Dirigente, Consigliere o serrano.

**8.2** - Nessuna attività sostanziale della Associazione può consistere nel far propaganda o influenzare attività legislative. L'Associazione non deve partecipare attivamente o intervenire in alcuna campagna politica in favore di candidati a cariche pubbliche. Qualunque carica pubblica elettiva collegata con la militanza a un partito politico è incompatibile con la carica di Presidente o Presidente eletto del CNIS, di Governatore o Governatore eletto di un Distretto, Presidente o Presidente eletto di un Club, con qualunque incarico internazionale. Tuttavia se chi ricopre qualcuno dei citati incarichi pone la sua candidatura a qualunque carica elettiva durante la campagna elettorale viene sospeso dall'incarico e se eletto dovrà rinunciare all'incarico serrano.

**8.3** - Con lo scioglimento della Associazione l'ammontare netto delle risorse restanti, dopo aver fatto fronte a tutti gli impegni ed ai debiti contratti, sarà devoluta ad Associazioni operanti esclusivamente per scopi caritativi, educativi e religiosi come verrà stabilito dalla Assemblea dei Delegati dei Club e secondo le leggi fiscali in vigore.

## **Art. 9 - PATRIMONIO**

**9.1** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 c. 2-bis del DPR 917/86 e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione (anche nelle sue articolazioni periferiche) potrà raccogliere fondi mediante la promozione della raccolta di offerte spontanee ed anche mediante l'accettazione di offerte di beni di modico valore o la prestazione di servizi a terzi sovventori.

**9.2** - I contributi, le erogazioni e i lasciti che non siano espressamente destinati ad un Club o ad un Distretto si intendono destinati a Serra International Italia ed entrano a far parte del patrimonio di Serra Italia.

**9.3** - Nessuna parte degli introiti di Serra Italia, dei Distretti e dei Club sarà utilizzata a beneficio di soci o sarà distribuita ad essi, eccetto per quelle persone a cui il CNIS, il Governatore del Distretto, il Presidente del singolo Club autorizzerà, con apposita delibera, di rifondere le vive spese sostenute nello svolgimento di suo espresso incarico.

**9.4** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi, donazioni e sponsorizzazioni da parte di Enti, o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: contributi dei soci, degli enti e dei privati, nonché da altri proventi derivanti dalle attività statutarie e da liberalità;

proventi delle quote associative e delle eventuali quote integrative; sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi, elargizioni e lasciti di Enti, privati, associazioni e soci;

---

proventi derivanti da eventuali e occasionali attività economiche, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle .ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 10 - ESERCIZIO SOCIALE**

**10.1** - L'esercizio sociale ha inizio il 1° aprile di ciascun anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo, o come diversamente deciso dal CNIS.

Le cariche sociali ai vari livelli organizzativi decorrono dal 1° luglio per la durata prevista dal Regolamento.

**10.2** - Ogni Club, ogni Distretto e il Comitato Esecutivo del CNIS devono predisporre uno stato di previsione ed un rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi di amministrazione nella prima riunione dell'anno sociale.

#### **Art. 11 - EMENDAMENTI**

**11.1** - Emendamenti allo Statuto possono essere proposti da Club debitamente organizzati, incorporati e attivi, da un Distretto debitamente costituito, dal Comitato Esecutivo o da almeno due membri del CNIS.

**11.2** - Gli emendamenti proposti, corredati dei pareri previsti dal Regolamento, saranno sottoposti al voto dell'Assemblea dei Delegati dei Club in occasione della sua riunione annuale ed approvati con il voto favorevole dei due terzi dei delegati presenti e votanti.

**11.3** - Le proposte di emendamento devono pervenire all'Ufficio Esecutivo (Segreteria Nazionale Amministrativa) almeno 90 (novanta) giorni prima della data di apertura della riunione in cui dovranno essere votate.

Entro i successivi 20 (venti) giorni il Segretario del CNIS trasmetterà o provvederà a far trasmettere le proposte pervenute a tutti i Club incorporati e attivi.

L'emendamento approvato sarà sottoposto all'approvazione di Serra International prima di diventare esecutivo.

Emendamenti richiesti dal Board Internazionale con direttive impartite formalmente con atto scritto per riportare il presente Statuto in conformità a quello Internazionale e relativo Regolamento, nonché alle linee guida di Serra International saranno adottati con atto del Consiglio Nazionale di Serra Italia.

#### **NORMA TRANSITORIA**

Le presenti modifiche statutarie entreranno in vigore al momento della approvazione ed entrata in vigore delle correlate modifiche al Regolamento.

*(Approvato dal Board di Serra International nelle riunioni post Convention di Melbourne del 3 agosto 2015 e di Nashville del 28 giugno 2018)*

---